



Autorità Distrettuale
del Fiume Po




AUTORITA' INTERREGIONALE DI BACINO MARECCHIA - CONCA

VARIANTE 2016 **PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)**

Legge 18 maggio 1989 n°183 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152
Legge 27 febbraio 2009 n°13 - Legge 28 dicembre 2015 n°221

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE PERMANENTE N. 02 DEL 18.11.2019

NORME DI PIANO



GURI n. 261 del 21 ottobre 2020

DPCM 25 febbraio 2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
art.1 - Leggi di riferimento	1
art. 2 - Ambito territoriale di riferimento	1
art. 3 - Raccordo del <i>Piano Stralcio</i> con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione	1
art. 4 - Elaborati del <i>Piano Stralcio</i>	2
art. 5 - Attuazione del <i>Piano Stralcio</i>	3
art. 6 - Varianti e aggiornamenti al <i>Piano Stralcio</i>	4
TITOLO II - PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI	5
art. 7 - Finalità del <i>Piano Stralcio delle fasce fluviali</i>	5
art. 8 – Alvei	5
art. 9 - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua: a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; b) fasce ad alta vulnerabilità idrologica; c) fasce ripariali; d) fasce arginali	7
art. 10 - Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni	11
art. 11 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale	11
art. 12 - Aree demaniali	12
art. 12 bis - Attività di estrazione di materiali litoidi	13
TITOLO III - PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE IN CONDIZIONE DI DISSESTO	13
art. 13 - Finalità del <i>Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto</i>	13
art. 14 - Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto	14
art. 15 - Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di fenomeni di crollo	16
art. 16 - Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti	17

art. 17 - Aree in dissesto da assoggettare a verifica	19
art. 18 - Interventi per la mitigazione del rischio per instabilità dei versanti	21
TITOLO IV – NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) ED IL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA)	22
art. 19 - Finalità generali e ambito territoriale di riferimento	22
art. 20 - Coordinamento del Piano Stralcio con le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione del PGRA	22
art. 21 - Coordinamento del Piano Stralcio con le Misure del PGRA	23

NORME DI PIANO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art.1

Leggi di riferimento

1. Il Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (di seguito Piano Stralcio), redatto ai sensi degli artt. 65, comma 8 e 67, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., riguarda il settore funzionale della pericolosità e del rischio idrogeologico, come richiesto dall'art. 1 del D.L. 12 ottobre 2000, n.279 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365).
2. Il Piano Stralcio, nell'ambito del settore funzionale di competenza, persegue le finalità dell'art. 56 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento ai contenuti delle lett. b), c), d), f), m) e n) dell'art. 65, comma 3 del medesimo Decreto legislativo.

art. 2

Ambito territoriale di riferimento

1. Il Piano Stralcio ha come ambito territoriale di riferimento il bacino idrografico del Marecchia-Conca (già bacino idrografico di rilievo interregionale nella vigenza della legge n. 183/1989). All'interno di questo ambito territoriale sono individuate le aree di pericolosità idraulica (alvei, fasce fluviali interessabili da esondazioni) e di pericolosità per instabilità dei versanti (aree in dissesto e suscettibili di dissesto), le aree con elementi in situazioni di rischio idraulico o per instabilità dei versanti (agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture) e le aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico o del rischio per instabilità dei versanti e le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica. Attraverso l'individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione, viene definita nelle sue linee generali l'ossatura dell'assetto idrogeologico del bacino, come prima fase interrelata alle successive articolazioni del Piano di bacino.
2. In rapporto ai due distinti ambiti territoriali della rete idrografica e relative fasce di pertinenza e delle aree di pericolosità per instabilità dei versanti, il Piano stralcio è articolato in Piano Stralcio delle fasce fluviali (TIT. II) e Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto (TIT. III).

art. 3

Raccordo del *Piano stralcio* con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione

1. Per garantire l'interazione tra l'approfondimento conoscitivo della pericolosità idrogeologica e la gestione del territorio, e per garantire l'integrazione tra gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e il controllo delle emergenze, le autorità competenti procedono:
 - a) al coordinamento con il Piano Stralcio degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e degli altri strumenti settoriali indicati all'art 65, commi 5

- e 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità in esso specificate entro i termini ivi stabiliti;
- b) alla predisposizione o all'aggiornamento dei piani urgenti di emergenza della protezione civile, ai sensi dell'art. 67, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla predisposizione e all'aggiornamento della pianificazione di emergenza ai sensi della Legge 12 luglio 2012, n. 100.
2. Le aree individuate dal Piano Stralcio come aree di pericolosità idraulica o per instabilità dei versanti, come aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, non costituiscono zone urbanistiche ma ambiti territoriali per i quali gli strumenti di pianificazione e programmazione devono prevedere l'applicazione delle disposizioni del Piano Stralcio, all'interno del quadro più generale di definizione degli usi e delle trasformazioni di competenza dei suddetti strumenti.
3. I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali possono specificare e articolare i contenuti del PAI ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione qualora esistenti. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela del territorio non inferiore a quello del PAI, basato su un quadro conoscitivo non meno aggiornato e non meno di dettaglio.
4. Nelle aree elencate al precedente comma 2, gli interventi di trasformazione del suolo in quanto incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio, se non regolamentati da leggi statali o regionali, sono sottoposti a controllo urbanistico ai sensi dell'art. 80 e ss. del D.P.R. 616/77 e assentiti dall'autorità comunale, se conformi alle disposizioni del Piano Stralcio, con apposito titolo rilasciato gratuitamente.
5. Le prescrizioni di altri strumenti di pianificazione e programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente piano.

art. 4 **Elaborati del Piano Stralcio**

1. Il Piano Stralcio è costituito dai seguenti elaborati:
- a) Relazione articolata in cinque elaborati:
- Relazione;
 - Tavola 0 - Rete idrografica, limiti amministrativi e aree naturali (scala 1:100.000);
 - Allegato 1 - Inventario e censimento dei dissesti;
 - Allegato 2A - Aree in dissesto a "Rischio molto elevato ed elevato" oggetto di perimetrazione (schede descrittive e planimetrie con perimetrazioni - scale 1:5.000, 1:10.000);
 - Allegato 2B - Aree in dissesto a "Pericolosità molto elevata ed elevata" oggetto di perimetrazione (schede descrittive e planimetrie con perimetrazioni - scale 1:5.000, 1:10.000);
- b) Elaborati grafici di analisi:
- Tavv. 1.1, ..., 1.6 - Inventario dei dissesti (scala 1:25.000);
 - Tavv. 2.1, ..., 2.6 - Censimento dei dissesti per i quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare (scala 1:25.000);

- Tavv. 3.1, ..., 3.4 – Calanchi (scala 1:25.000);
 - Allegato 3 – Esondabilità attuale e rischio attuale (scala 1:5.000, 1:10.000);
 - Allegato 4 – Fasce di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idrologica (scala 1:10.000);
- c) Elaborati grafici relativi agli ‘interventi programmati e modalità di gestione’:
- Tavv. 4.1, ..., 4.6 - Quadro generale del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000);
 - Allegato 5 - Fasce fluviali e interventi previsti (scala 1:5.000, 1:10.000)
 - Tavv. 5.1, 5.2, 5.3 – Mappe della pericolosità idraulica del reticolo secondario di pianura (scala 1:25.000);
 - Tavv. 6.1, 6.2 – Mappe della pericolosità per alluvioni marine (scala 1:25.000);
- d) Norme di Piano.
2. Gli elaborati di cui alla lett. c), sono periodicamente aggiornati con atto del Segretario generale, previo parere della Conferenza Operativa, per registrare la realizzazione degli interventi dei Programmi triennali di intervento di cui al comma 1 del successivo art. 5 e le conseguenti modifiche alle situazioni di pericolosità e di rischio, e per registrare gli aggiornamenti di cui al comma 2 del successivo art.6.

art. 5

Attuazione del Piano Stralcio

1. Il Piano Stralcio, successivamente alla sua approvazione secondo la procedura stabilita dall’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., viene attuato attraverso i Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 69 e ss. del medesimo Decreto legislativo.

2. Le Direttive dell’Autorità di bacino distrettuale¹ previste dal Piano Stralcio deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente riguardano gli approfondimenti che in modo processuale concorrono a definire la regolamentazione relativa all’assetto idrogeologico del bacino.

3. Le disposizioni del Piano Stralcio approvato contenute nelle “*Prescrizioni*” degli artt. 8, 9, 14, 15, 16, 17 e le disposizione del comma 3, lett. a1) dell’art. 11, nonché le disposizioni degli artt. 12 e 12*bis*, ai sensi dell’art. 65, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, e producono effetto sospensivo nei confronti delle previsioni urbanistiche in contrasto con le prescrizioni suddette fino alla data dell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4. I progetti relativi alla realizzazione di interventi subordinati, secondo le disposizioni delle presenti norme, al parere vincolante dell’Autorità di bacino distrettuale², vengono trasmessi a detta Autorità. Il parere, espresso dal Segretario generale sentita la Conferenza Operativa, viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di ricevimento del progetto; l’Autorità di bacino distrettuale può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione di quanto richiesto. Decorso il termine di 90 giorni, il parere si intende favorevole.

art. 6

Varianti e aggiornamenti al *Piano Stralcio*

1. Le varianti al Piano Stralcio conseguenti a richieste di modifiche, supportate da adeguati elementi conoscitivi, presentate dalle Autorità competenti riguardanti interventi suscettibili di produrre effetti rilevanti sulle strategie di piano, seguono la procedura stabilita dall'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. Il Piano Stralcio è aggiornato attraverso il recepimento:

- a) della classificazione delle “*aree in dissesto da assoggettare a verifica*” individuate nelle tavole del Piano Stralcio approvato, effettuata dalle Province attraverso i PTCP ai sensi del comma 3 del precedente art.3 o dai Comuni attraverso gli strumenti urbanistici (cfr. comma 3 del successivo art. 17);
- b) delle riduzioni delle aree inondabili conseguenti alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico (cfr. comma 4.1 lett. c) del successivo art. 9) previsti dal Piano Stralcio;
- c) *delle modificazioni relative alle aree alluvionabili dell'Ambito territoriale del Reticolo di Bonifica, di cui al comma 3 dell'art. 20, conseguenti agli approfondimenti del quadro conoscitivo previsti dal comma 2 dell'art.21;*
- d) *delle modificazioni relative alle aree alluvionabili dell'Ambito Costiero Marino di cui al comma 4 dell'art. 20, conseguenti agli approfondimenti del quadro conoscitivo effettuati dalle Regioni, anche sulla scorta di studi specifici e rilievi di dettaglio forniti dagli Enti locali;*
- e) *delle correzioni di meri errori cartografici.*

Tali aggiornamenti sono recepiti nel Piano Stralcio con atto del Segretario generale, previo parere della Conferenza Operativa.

3. Gli aggiornamenti cartografici relativi alle aree elencate al precedente comma 1 dell'art. 2, sono adottati, sulla base di proposte supportate da studi e approfondimenti eseguiti secondo i criteri utilizzati per la predisposizione del presente Piano Stralcio presentate dagli Enti territorialmente competenti e previo parere della Conferenza Operativa, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente. La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni, le Province ed i Comuni interessati. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di bacino distrettuale entro i successivi trenta giorni. La Conferenza Istituzionale Permanente, tenuto conto delle osservazioni e sentita la Conferenza Operativa, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate.

TITOLO II

PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

art. 7

Finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali

1. Le finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali sono:

- a) la individuazione degli alvei e delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno di 500 anni dei principali corsi d'acqua del bacino interregionale del Marecchia-Conca: Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena e Tavollo nei tratti idraulicamente più significativi; la individuazione delle fasce ad alta vulnerabilità idrologica del reticolo idrografico;
- b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili ad essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;
- c) la definizione di una politica di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi generali relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di interventi specifici, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire e risolvere le situazioni a rischio.

art. 8

Alvei

1. *Definizione:* ai fini della applicazione delle norme del presente Piano Stralcio, per alvei si intendono le parti di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque, delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto sedimi storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimi attualmente interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.

L'alveo dei tratti idraulicamente più significativi dei principali corsi d'acqua (Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena, Tavollo) è individuato graficamente nelle tavole del Piano Stralcio (tavv. 4.1, ..., 4.6 e Allegato 5).

Per i tratti dei principali corsi d'acqua non ancora individuati graficamente e per i corrispondenti rami del reticolo idrografico considerati fino a tre numeri d'ordine inferiore, l'alveo è individuato graficamente dalle autorità competenti o, in assenza, dagli strumenti urbanistici, all'atto del coordinamento con il Piano Stralcio di cui al precedente art. 3, sulla base della ricognizione dello stato di fatto. L'individuazione dell'alveo è effettuata con il criterio morfologico secondo la definizione del presente articolo, o, nei casi in cui il criterio morfologico non sia utilizzabile, attraverso l'individuazione delle aree interessate da portate con tempi di ritorno di 3 – 5 anni.

2. *Ruolo e funzioni:* l'alveo è destinato al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua, ed è luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione e mantenimento di specifici ecosistemi acquatici).

3. *Modalità di gestione:* la gestione degli alvei deve essere finalizzata esclusivamente al

mantenimento o al ripristino della funzionalità idraulica e al mantenimento o ripristino della qualità ambientale del corpo idrico. Sono funzionali al raggiungimento di questi obiettivi le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del ripascimento costiero (taglio selettivo della vegetazione infestante rapportato alle diverse specificità degli alvei, sistemazione delle sponde, movimentazione e/o asportazione di inerti nelle situazioni di sovralluvionamento come individuati dall'Autorità di bacino distrettuale al successivo art. 12*bis*);
- b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano il rischio idraulico (cfr. art. 67, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- c) interventi di sistemazione dell'alveo;
- d) interventi di rinaturalizzazione di tratti artificializzati.

Non sono compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi d'acqua le trasformazioni morfologiche che non siano connesse a interventi idraulici, le colture agricole, le attività zootecniche, le impermeabilizzazioni e i manufatti che non siano opere idrauliche, le discariche, gli impianti di trattamento delle acque reflue, le attività estrattive. Non è compatibile con l'alta pericolosità degli alvei ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi; campeggi). La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio (vedi Allegato 5) e non inserite nei programmi dell'Autorità di bacino distrettuale è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di bacino distrettuale.

4. *Prescrizioni*: gli alvei, sia quelli individuati graficamente dal presente Piano stralcio sia quelli individuati a seguito delle disposizioni del precedente comma 1, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti, per gli alvei già individuati dal presente piano, dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "*accordi*" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "*conferenze*" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura;
- b) sono fatti salvi gli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) del precedente comma 3, gli interventi di captazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., successivamente alla sua entrata in vigore, gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o a nuove infrastrutture a rete in attraversamento, che non determinino rischio idraulico. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture a rete è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di bacino distrettuale.
- c) per i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale presenti negli alvei, individuati nell'Allegato 3, in situazione di rischio idraulico molto elevato, vanno consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione; sono fatti salvi i manufatti

di rilevanza storica o testimoniale. Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.

5. *Directive*: Direttiva recante “*Disposizioni in merito agli interventi di manutenzione e di sistemazione degli alvei, secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica*” (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca n. 3 del 30.11.2006).

art. 9

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua:

- a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni**
- b) fasce ad alta vulnerabilità idrologica**
- c) fasce ripariali**
- d) fasce arginali**

1. Definizioni:

- a) *le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni* sono le parti di territorio, esterne all’alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di pericolosità idraulica molto elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 anni) o elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni) (rif. Allegato 3). Nelle tavole di piano (rif. Allegato 5) sono individuate, relativamente alla rete idrografica principale, le aree inondabili alla data di approvazione del Piano Stralcio e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dal Piano Stralcio;
- b) *le fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica* sono le parti di territorio costituite dai depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all’alveo (rif. Allegato 4) individuati sulla base delle carte geologiche e geomorfologiche delle Regioni;
- c) *le fasce ripariali* sono le fasce di territorio con profondità minima di 10 m. dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo;
- d) *le fasce arginali* sono le fasce di territorio adiacenti all’alveo (individuato ai sensi del comma 1 del precedente art. 8) nei tratti arginati, comprensive dell’argine e delle fasce con profondità minima di 10 m. dal piede esterno degli argini, con funzione di presidio dell’argine; Le fasce di cui alle lett. a), b), c) e d) sono in genere parzialmente sovrapposte.

2. *Ruolo e funzioni*: *le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni* costituiscono l’ambito naturale per il deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce ad alta vulnerabilità idrologica, alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d’acqua. Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, costituiscono l’ambito territoriale che il Piano di Bacino destina al deflusso delle piene. L’ambito spaziale costituito dalla *fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni*, dalle *fasce ad alta vulnerabilità idrologica*, dalle *fasce ripariali* e dalle *fasce arginali*, oltre che dagli alvei e dalle aree destinate alle opere di regimazione e

difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all'interno dei singoli sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale.

3. *Modalità di gestione*: gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, sono:

- a) interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico:
 - a1) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni: modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal Piano Stralcio (vedi Allegato 5). La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di bacino distrettuale è subordinata al parere vincolante³ dell'Autorità di bacino medesima, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.
 - a2) nelle fasce arginali: interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto di quanto disposto dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dal Titolo VI del R.D. 368/1904. La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di bacino distrettuale è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di bacino distrettuale. In presenza di significativi caratteri naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità dei luoghi.
- b) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:
 - b1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea “con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità” (art. 115, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), ferme restando le disposizioni del Capo VII del R.D. 523/1904 e del Titolo VI del R.D.368/1904;
 - b2) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie;
 - b3) nelle fasce di alta vulnerabilità idrologica, esterne alle fasce ripariali, alle fasce arginali e alle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni: conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione

nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata;

4. Prescrizioni:

4.1. Le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi né di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;
- b) sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3, gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o a nuove infrastrutture a rete che non comportino rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata al parere vincolante⁴ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
- c) successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, e alla conseguente modifica delle fasce inondabili certificata dall'autorità idraulica competente, il Piano Stralcio viene aggiornato con il recepimento della modifica attraverso la procedura del comma 2 del precedente art. 6. Conseguentemente all'aggiornamento del Piano Stralcio nelle aree non più ricomprese nelle fasce inondabili, ed esterne alle fasce ripariali e arginali, decadono le limitazioni elencate alle precedenti lettere a) e b).

4.2. le fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica, nelle parti non ricadenti nelle fasce esondabili, nelle fasce arginali e nelle fasce ripariali (assoggettate alle prescrizioni del precedente punto 4.1) sono sottoposte alle seguenti prescrizioni che costituiscono misure di tutela della qualità ambientale del corso d'acqua:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, possono esclusivamente consentire interventi

di conservazione e modesti ampliamenti degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi manufatti edilizi costituiti da annessi agricoli aziendali, quali depositi attrezzi, fienili e ricoveri per animali, di contenute dimensioni, o se costituenti espansioni, di contenute dimensioni e non altrimenti localizzabili, di insediamenti esistenti; sono anche consentiti nuovi manufatti edilizi su aree già impermeabilizzate, alla data di adozione dell'Integrazione del Progetto di Piano Stralcio (15.12.2004), con pavimentazioni regolarmente autorizzate in quanto conformi alle previsioni urbanistiche vigenti. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico del sottosuolo non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati e dovrà essere minimizzato l'impatto delle opere di fondazione sull'equilibrio idrogeologico del sottosuolo; al fine di salvaguardare la ricarica della falda e il sostegno alle portate di magra dei corsi d'acqua, non sono consentiti gli interventi di riduzione della permeabilità del suolo; al fine di tutelare la qualità delle acque dei corsi d'acqua non sono consentiti la dispersione di reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;

- b) sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 3, gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative; la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico e alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata al parere vincolante⁵ dell'Autorità di bacino distrettuale, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
- c) nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili con le finalità del Piano Stralcio, sono consentiti interventi e trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque;
- d) sono fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione dell'Integrazione del Progetto di Piano Stralcio (15 dicembre 2004). Sono altresì fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione del *Progetto di Variante al Piano Stralcio* (27/04/2016) che ricadono in Fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica di nuovo inserimento in tale Progetto di Variante. Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali e della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

5. *Direttive*: Direttiva recante “*Disposizioni in merito alla costituzione, conservazione e gestione della vegetazione nelle aree di naturale espansione delle acque e nelle fasce ripariali e in merito a interventi di sistemazione del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica*” (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca n. 3 del 30.11.2006).

art. 10

Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni

1. *Definizione:* le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni sono le parti di territorio, individuate nelle tavole di piano (tavv. 4.1, ..., 4.6, Allegati 3 e 5), esterne alle fasce di cui comma 1, lett. a) del precedente art. 9, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno di 500 anni.

2. *Prescrizioni:* le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni sono individuate ai fini della predisposizione, da parte degli organi della protezione civile, dei piani di emergenza di cui alla L. 225/92 e s.m.i. e alle leggi regionali, relativi alle aree che presentano potenziali situazioni di rischio idraulico. La regolamentazione delle attività e degli interventi edilizi in queste fasce, in assenza di limitazioni di altro tipo, attiene agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

art. 11

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale

1. Ai fini della mitigazione del rischio idraulico nell'ambito territoriale di riferimento e del mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale, il Piano Stralcio prevede interventi puntuali, direttamente correlati alle situazioni in atto, e interventi diffusi, atemporali, relativi all'intero bacino.

2. Gli interventi puntuali, distinti in: interventi strutturali (opere di regimazione idraulica e di difesa idraulica, interventi di adeguamento delle infrastrutture di attraversamento, interventi di rinaturalizzazione; interventi manutentivi con carattere di urgenza) e misure di tipo non strutturale (misure di allarme), sono localizzati nelle tavole di piano (Allegato 4) e descritti nella tab. 1 delle presenti Norme. Le aree destinate alle opere di regimazione idraulica e di difesa idraulica vanno salvaguardate dagli strumenti urbanistici comunali per il recepimento delle opere indicate. L'attuazione degli interventi, secondo le priorità rapportate ai diversi gradi di rischio, avviene attraverso i Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 69 ss del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; tali Programmi triennali di intervento devono includere anche uno specifico programma di monitoraggio che documenti le dinamiche evolutive della morfologia dei corsi d'acqua, dei caratteri biologici e dell'andamento del trasporto solido, questi ultimi letti in rapporto alle caratteristiche pedologiche e di utilizzo dei bacini di riferimento dei corsi d'acqua. Le richieste di finanziamento saranno attivate sulla base dei Programmi di triennali intervento e delle priorità da questi individuate.

3. Gli interventi diffusi riguardano:

- a) il controllo della quantità delle acque meteoriche che vengono fatte defluire nei corsi d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici generali devono prevedere che:
 - a1) in assenza di specifiche disposizioni emanate dalle Regioni e/o di studi generali condotti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, negli interventi attuabili attraverso piani urbanistici attuativi, venga effettuata la raccolta delle acque meteoriche in invasi di laminazione tali da garantire un rilascio al corpo idrico ricettore non superiore a 10 l/s per ettaro di superficie drenata interessata dall'intervento ed in ogni caso con capacità pari ad almeno 350 m³ per ogni ettaro

di superficie effettivamente impermeabilizzata. Laddove si accerti la necessità di volumi di laminazione superiori al parametro minimo fissato dal presente comma (350 m³/ha) considerando il rilascio specifico massimo ammissibile (10 l/s per ha), si adotterà tale maggior valore. In caso contrario, ovvero di volumi definiti con riferimento al rilascio massimo stabilito (10 l/s per ha) inferiori a 350 m³/ha di superficie impermeabilizzata, dovrà invece adottarsi il suddetto valore minimo per il dimensionamento del serbatoio di laminazione, riducendo coerentemente il rilascio massimo ammissibile sul ricettore terminale. Gli invasi di laminazione possono avere capacità inferiore rispetto a quanto sopra disciplinato, o, solo per interventi di superficie inferiore a 5.000 m² di superficie territoriale, possono non essere previsti, se il loro dimensionamento viene verificato da apposito studio che documenti le modalità di smaltimento delle acque meteoriche in rapporto alle caratteristiche e alla capacità di smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici ricettori;

- a2) negli interventi in zona agricola relativi a drenaggi tubolari interrati in sostituzione della rete scolante superficiale, vengano realizzati invasi con capacità corrispondente al volume della rete scolante eliminata, per garantire la permanenza di acqua di superficie nel territorio agricolo; il rilascio graduale delle acque degli invasi nei corsi d'acqua riceventi, finalizzato a compensare la diminuzione del tempo di corrivazione e l'incremento di apporto d'acqua, dovrà avvenire con modalità concordate con l'Autorità idraulica responsabile del corso d'acqua ricevente;
- b) il controllo della qualità delle acque reflue urbane che vengono fatte defluire nei corsi d'acqua; a tal fine va effettuato l'adeguamento a quanto disposto dall'art. 105 (*Scarichi in acque superficiali*) e dall'art. 106 (*Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili*) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ricadendo i tratti di 10 km dalla linea di costa dei corsi d'acqua a questa afferenti nelle "aree sensibili" elencate all'art. 91, comma 1 lett. d) del citato D. Lgs.;
- c) il controllo dell'apporto idrico e solido che perviene nei corsi d'acqua dai versanti collinari e montani; a tal fine vanno programmati e realizzati gli interventi strutturali areali (idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione) riguardanti i versanti con fenomeni di dissesto idrogeologico comportanti significative ricadute sulle dinamiche fluviali;
- d) il controllo dei volumi d'acqua esondabili; a tal fine va attuato un programma di interventi manutentivi relativi sia agli alvei che alle opere idrauliche che assicurino il regolare deflusso, senza intralci, delle acque e, conseguentemente, il non ampliamento delle aree nelle quali è prevista l'esondazione.

art. 12 **Aree demaniali**

1. Le aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell'art. 115, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per garantire le finalità del comma 1 del citato articolo, possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'art. 3, comma 4 lett. c) della L. 394/91, la concessione è gratuita.

2. La sdemanializzazione è consentita solo per i beni immobili rientranti, alla data di adozione

del Piano Stralcio, in parti di territorio fortemente antropizzate che hanno perso ogni valenza ambientale e paesaggistica e per le quali non siano realizzabili interventi di ripristino o recupero ambientale o utilizzabili per la realizzazione di parchi fluviali.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della L. 37/94, non possono, ai sensi dell'art. 115, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., essere oggetto di sdemanializzazione.

art. 12 bis

Attività di estrazione di materiali litoidi

1. Nel bacino interregionale del Marecchia-Conca è vietata l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei, come definiti all'art. 8, e dalle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, come definite all'art. 9, nonché dalle aree del demanio idrico.

2. Tale disposizione non si applica:

- a) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'efficienza dei canali di scarico e del volume utile di invaso previsto nel progetto dell'opera; le asportazioni di materiali litoidi sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale⁶, che si avvale per l'istruttoria dei servizi tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme. per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
- b) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e di sistemazione idraulica che rientrino nei programmi triennali di intervento di cui agli artt. 69 ss del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nei programmi di cui alle leggi regionali di settore;
- c) al prelievo manuale di selci per il recupero di pavimentazioni nei centri storici e di edifici monumentali, richiesto sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli Enti competenti indicante i quantitativi occorrenti ed il sito del prelievo.

TITOLO III

PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE IN CONDIZIONE DI DISSESTO

art. 13

Finalità del Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto

1. Le finalità del Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto sono:

- a) l'individuazione dei dissesti in atto e potenziali;
- b) la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici;

- c) la definizione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio di abitati o infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto e delle politiche insediative rapportate alla pericolosità per instabilità dei versanti.

art. 14

Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto

1. Definizione:

- vengono qualificate come *Aree a rischio molto elevato* (Zona 1) per dissesti dovuti a fenomeni in atto le aree descritte e perimetrare come “Zona 1” nell’Allegato 2A della Relazione (aree di frana attiva comprensive delle aree in movimento e delle aree che presentano alta probabilità di coinvolgimento in tempi brevi; aree di frane intermittenti con tempi di ritorno stagionali o annuali) nonché individuate nelle tavole del Piano Stralcio (rif. Tavv. 4.1, ..., 4.6);
- vengono qualificate come *Aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto* i calanchi individuati nelle tavole del Piano Stralcio (rif. tavv. 4.1, ..., 4.6) e le aree, rientranti tra le aree qualificate dal Piano Stralcio come “*Aree in dissesto da assoggettare a verifica*”, che in seguito ad approfondimenti conoscitivi specifici (cfr. art. 17 delle presenti Norme), risulteranno avere un livello di pericolosità molto elevato per dissesti dovuti a fenomeni in atto.

2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell’ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto, rapportata ai caratteri specifici delle diverse situazioni territoriali, si attua con le seguenti modalità:

- a) interventi strutturali finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto in atto preferibilmente con i criteri della ingegneria naturalistica; interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde; sistemazione a verde con associazioni vegetali autoctone, con esclusione delle lavorazioni agricole;
- b) nelle aree individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come aree caratterizzate da emergenze e particolarità geomorfologiche, vegetazionali o paesaggistiche, o caratterizzate da dissesti significativi in rapida evoluzione che non interessano né direttamente né indirettamente insediamenti o infrastrutture: assenza di interventi antropici, allo scopo di favorire il naturale processo evolutivo dei versanti, connesso a specifici caratteri geolitologici e per questo funzionale alla conservazione di particolari lineamenti ambientali-paesaggistici o al ripascimento degli alvei fluviali; interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde, opere di consolidamento dei versanti a basso impatto ambientale, se necessari per preservare i caratteri geomorfologici, le associazioni vegetali o i lineamenti paesaggistici oggetto di tutela;

3. Prescrizioni: le Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio per le aree individuate come tali nelle tavole del Piano Stralcio:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché

gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. d) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi o di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, né cambi di destinazione d'uso comportanti aumento di del valore di beni e/o di persone esposte al rischio, né movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento;

- b) sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 2 e gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o di nuova previsione, limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative. La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che portino alla compatibilità dell'intervento in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento in relazione all'opera prevista ed è subordinato al parere vincolante⁷ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
- c) nei centri abitati, o parte di essi, ricadenti nelle Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto, i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, possono consentire esclusivamente:
- interventi di consolidamento e di stabilizzazione dei dissesti: interventi previsti o confermati dal Piano Stralcio, oppure previsti successivamente all'entrata in vigore del Piano Stralcio, sulla base di specifiche verifiche geologiche, e sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale ai sensi del comma 2 del successivo art. 18;
 - interventi volti alla conservazione degli edifici o finalizzati a ridurre la vulnerabilità e interventi a tutela della pubblica incolumità;
 - interventi volti alla conservazione del tessuto urbano ed edilizio esistente, senza aumenti di volume salvo adeguamenti igienico-sanitari, oltre agli interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
 - usi compatibili con il grado di vulnerabilità dei singoli edifici e con la loro accessibilità all'interno del tessuto urbano;
- d) per gli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 già dotati, alla data di entrata in vigore del Piano Stralcio, di specifica disciplina approvata dagli organi competenti, sono fatti salvi gli interventi e le norme previsti nonché le relative perimetrazioni.

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 2, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal dissesto per instabilità dei versanti e di tutela dell'ambiente.

art. 15

Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo

1. Definizione:

- vengono qualificate come *Aree a rischio molto elevato* (Zona 3) in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo le aree, descritte e perimetrate come “Zona 3” nell’Allegato 2 della Relazione e individuate nelle tavole del Piano Stralcio (rif. Tavv. 4.1, ..., 4.6);
- vengono qualificate come *Aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo* quelle aree, rientranti tra le aree qualificate dal Piano Stralcio come “*Aree in dissesto da assoggettare a verifica*”, che in seguito ad approfondimenti conoscitivi specifici (cfr. art. 17 delle presenti Norme), risulteranno avere un livello di pericolosità molto elevato in quanto di possibile influenza di frane di crollo.

2. *Prescrizioni*: le Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

- a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. d) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi o di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, né cambi di destinazione d'uso comportanti aumento di del valore di beni e/o di persone esposte al rischio; relativamente agli edifici esistenti possono consentire solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e interventi a tutela della pubblica incolumità;
- b) sono fatti salvi gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative. La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle infrastrutture che portino alla compatibilità dell'intervento in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinato al parere vincolante⁸ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
- c) negli abitati, o parte di essi, ricadenti nelle Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto aree di possibile influenza di frane di crollo, per i quali sono previsti dal Piano Stralcio opere attive e difese passive (rif. tavv. 4.1, ..., 4.6 e Allegato 2), preliminarmente alla realizzazione degli interventi previsti possono essere consentiti solo gli interventi di cui alle precedenti lett. a) e c); successivamente

alla realizzazione di tali interventi i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, possono consentire interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari degli edifici esistenti ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, ampliamenti relativi a servizi e accessori della residenza, e interventi relativi a nuove opere di urbanizzazione.

- d) per gli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 già dotati, alla data di entrata in vigore del Piano Stralcio, di specifica disciplina approvata dagli organi competenti, sono fatti salvi gli interventi e le norme previsti nonché le relative perimetrazioni

Le misure di tutela vincolanti costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal dissesto per instabilità dei versanti e di tutela dell'ambiente.

art. 16

Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti

1. Definizione:

- vengono qualificate come *Aree a rischio elevato (Zona 2)* per possibile evoluzione delle aree in dissesto per fenomeni in atto o per possibile riattivazione di frane quiescenti le aree descritte e perimetrate come "Zona 2" nell'Allegato 2 della Relazione (aree adiacenti ad aree in dissesto per fenomeni in atto che possono essere interessate da possibile espansione del fenomeno franoso; aree nelle quali possono riattivarsi dissesti quiescenti) e individuate nelle tavole del Piano Stralcio (rif. Tavv. 4.1, ..., 4.6);
- vengono qualificate come *Aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione delle aree in dissesto per fenomeni in atto o per possibile riattivazione di frane quiescenti* quelle aree, rientranti tra le aree qualificate dal Piano Stralcio come "Aree in dissesto da assoggettare a verifica", che in seguito ad approfondimenti conoscitivi specifici (cfr. art. 17 delle presenti Norme), risulteranno avere un livello di pericolosità elevato connesso alla possibile evoluzione di fenomeni franosi o alla riattivazione di frane quiescenti.

2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della tutela dai rischi di dissesto e di erosione, la gestione delle Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti si basa sui seguenti tipi di intervento:

- a. regimazione delle acque superficiali e profonde; opere di consolidamento dei versanti, preferibilmente con i criteri della ingegneria naturalistica, in particolare negli ambiti di interesse paesaggistico-ambientale;
- b. mantenimento delle formazioni boschive o arbustive; mantenimento degli elementi arborei o arbustivi isolati, siepi, filari; incentivazione alla diffusione spontanea di specie autoctone;
- c. mantenimento e diffusione dai prati montani e prati-pascoli; conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi; controllo della profondità massima delle lavorazioni agricole in rapporto alla estensione delle superfici, alla natura dei terreni e alle pendenze dei versanti; divieto delle lavorazioni agricole nelle scarpate (e idonea fascia di rispetto) adiacenti alle infrastrutture viarie e ai corsi d'acqua; divieto di lavorazioni agricole nei

suoli con pendenza superiore al 30%, fatte salve le sistemazioni esistenti a terrazzi o ciglioni.

Gli interventi elencati alle lett. a), b), c), vanno utilizzati come mezzi operativi per l'attuazione di programmi organici di gestione del territorio, finalizzati alla tutela dei caratteri specifici dei diversi ambiti.

3. *Prescrizioni*: le Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti, per le aree individuate come tali nelle tavole del Piano Stralcio, dalla data di entrata in vigore del Piano stralcio:

- a. i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. c) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, fatta eccezione per annessi agricoli aziendali, quali depositi, fienili e ricoveri per animali, né cambi di destinazione d'uso comportanti aumento di del valore di beni e/o di persone esposte al rischio, né movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento; relativamente agli edifici esistenti possono consentire interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, ed interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio, oltre che interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
- b. sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 2, gli interventi relativi ad attrezzature e impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative; la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che non comportino situazioni di rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinata al parere vincolante⁹ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio; Sono inoltre fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del ~~presente~~ Progetto di Variante del Piano Stralcio 2016 e compatibili con il Piano Stralcio a seguito dell'esito delle ricognizioni condotte sulle "Aree in dissesto da assoggettare a verifica" di cui al successivo art. 17. L'attuazione delle suindicate previsioni urbanistiche è subordinata ad apposite verifiche tecniche, costituenti parte integrante delle istanze di rilascio dei titoli abilitativi, redatte da tecnico specialista abilitato che riscontra e assevera la compatibilità degli interventi ammissibili con le condizioni di pericolosità geomorfologica dell'area interessata;
- c. nei centri abitati, o parti di essi, ricadenti nelle Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di

frane quiescenti, i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, possono consentire interventi di conservazione e per adeguamenti igienico- sanitari degli edifici esistenti, ampliamenti degli edifici esistenti, interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione, interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico. Gli interventi di nuova costruzione consentiti devono essere preceduti da specifiche analisi geologiche e, se necessario, da interventi di consolidamento che comportino la mitigazione della pericolosità e la compatibilità degli interventi. Gli interventi devono essere realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità: esclusione di movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica; canalizzazione delle acque meteoriche; reti acquedottistiche e fognarie a perfetta tenuta; rispetto delle norme sismiche nelle aree ricadenti in zona sismica, previo approfondimento dell'interazione tra i caratteri litologici dell'area e le sollecitazioni sismiche;

- d. per gli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 già dotati, alla data di entrata in vigore del Piano Stralcio, di specifica disciplina approvata dagli organi competenti, sono fatti salvi gli interventi e le norme previsti e le relative perimetrazioni.

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 2, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal dissesto per instabilità dei versanti e di tutela dell'ambiente.

4. *Direttive*: l'Autorità di bacino distrettuale emana¹⁰, ai sensi dell'art. 65, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifiche Direttive riguardanti:

- disposizioni in merito alle lavorazioni agricole e al dimensionamento delle fasce non coltivabili di rispetto delle scarpate stradali o adiacenti a corsi d'acqua.

art. 17

Aree in dissesto da assoggettare a verifica

1. *Definizione*: vengono definite come *aree in dissesto da assoggettare a verifica* le aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e di instabilità, attivi o quiescenti, individuati nelle tavole del Piano Stralcio (rif. Tavv. 4.1, ..., 4.6), da assoggettare a specifica ricognizione e verifica in relazione alla valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto.

2. *Modalità di gestione*: ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle aree in dissesto da assoggettare a verifica, fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente art. 14 per le aree con fenomeni di dissesto attivi, e attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente art. 16 per le aree con fenomeni di dissesto quiescenti.

3. *Prescrizioni*:

a. gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e loro varianti nei quali siano previste trasformazioni urbanistiche che interferiscono con Aree in dissesto da assoggettare a verifica effettuano la ricognizione delle Aree in dissesto da assoggettare a verifica con la seguente procedura:

- redazione di uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico dettagliato riguardante l'area oggetto di trasformazione urbanistica estesa agli ambiti territoriali in cui si sviluppano ed esauriscono i processi geomorfologici che la influenzano, secondo i contenuti della “*Direttiva inerente i criteri per l'individuazione dell'area oggetto di verifica e i contenuti minimi dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico*” (approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca n. 4 del 30.11.2011);
- trasmissione all'Autorità di bacino distrettuale della proposta, adottata dal Consiglio Comunale, conseguente allo studio effettuato, di eventuale perimetrazione e classificazione del dissesto secondo le definizioni degli artt. 14, 15 e 16;
- espressione del parere vincolante¹¹ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
- recepimento della perimetrazione nel Piano Stralcio secondo quanto disposto al comma 2 del precedente art. 6;

Le zone così perimetrare sono assoggettate alle prescrizioni dei precedenti artt. 14, 15 e 16, fermo restando che per le aree per le quali vengono riscontrati livelli di pericolosità moderata o media le trasformazioni urbanistiche devono rispettare le disposizioni del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relative Circolari applicative.

b. per le parti di territorio interessate da aree in dissesto da assoggettare a verifica destinate dallo strumento urbanistico ad usi agricoli, per le quali il medesimo strumento non ha effettuato le ricognizioni relative ai dissesti, lo strumento urbanistico deve disporre che la domanda del titolo abilitativo relativo a:

- interventi edilizi di nuova costruzione, di ampliamenti significativi (superiori al 20%), di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e/o sedime, di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico;
- interventi di movimentazione significativa di terreno che non siano connessi a opere di regimazione idraulica o ad interventi di consolidamento;
- **cambi di destinazione d'uso o trasformazione di edifici esistenti comportanti aumento di valore di beni e/o di persone esposte al rischio**

sia corredata da uno studio geologico-geotecnico-geomorfologico, redatto secondo i contenuti della “*Direttiva inerente i criteri per l'individuazione dell'area oggetto di verifica e i contenuti minimi dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico*” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca n. 4 del 30.11.2011, riguardante l'area coinvolta dall'intervento estesa agli ambiti territoriali in cui si sviluppano ed esauriscono i processi geomorfologici che la influenzano, con conseguente classificazione secondo le definizioni degli artt. 14, 15 e 16 o esclusione dalla classificazione; le risultanze dello studio e la proposta di eventuale classificazione o di esclusione dalla

classificazione, successivamente all'adozione in Consiglio comunale, vanno trasmesse per l'espressione del parere vincolante all'Autorità di bacino distrettuale¹², che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, e per il recepimento nel Piano Stralcio con la procedura del comma 2 del precedente art. 6. Non sono soggette alle disposizioni relative agli interventi edilizi di nuova costruzione la realizzazione di annessi agricoli aziendali, quali depositi, fienili e ricoveri per animali, fatto salvo il rispetto del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relative Circolari applicative. *La realizzazione di tali interventi, nonché le trasformazioni di edifici esistenti non ricadenti nei precedenti alinea e non ricompresi nelle fattispecie di cui agli art. 14 e 16 commi 3 lett. a), sono subordinate ad apposite verifiche tecniche costituenti parte integrante della domanda di rilascio del titolo abilitativo redatte da tecnico specialista abilitato che verifica e assevera la compatibilità degli interventi con l'assetto geomorfologico del territorio.*

- c. Sono fatti salvi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti e gli interventi relativi a infrastrutture a rete; la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che non comportino situazioni di rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinata al parere vincolante¹³ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui all'art. 5 delle presenti norme, per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.

4. *Direttive*: l'Autorità di bacino distrettuale, entro otto mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana¹⁴, ai sensi dell'art. 65, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifiche Direttive riguardanti:

- i criteri con i quali effettuare la valutazione delle diverse classi di pericolosità dei dissesti di versante. In assenza della Direttiva viene applicata la metodologia per la valutazione della pericolosità esposta nella Relazione del presente Piano Stralcio.

art. 18

Interventi per la mitigazione del rischio per instabilità dei versanti

1. Ai fini della mitigazione del rischio per instabilità dei versanti nei centri abitati, o parti di essi, caratterizzate da livello di rischio elevato o molto elevato il Piano Stralcio prevede o conferma interventi puntuali (descritti nell'All. 2 della Relazione) direttamente correlati alle situazioni in atto. L'attuazione degli interventi, secondo le priorità rapportate ai diversi gradi di rischio, avviene attraverso i Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 69 ss. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; tali Programmi triennali di intervento devono includere anche uno specifico programma di monitoraggio che documenti le dinamiche evolutive conseguenti agli interventi effettuati. Nei Programmi triennali di intervento vanno definiti gli ambiti relativi agli interventi necessari per la risoluzione dei dissesti, comprensivi sia degli abitati, o parti di

abitati, da consolidare sia delle aree di versante a essi direttamente correlati.

2. Gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per instabilità dei versanti nelle aree a rischio molto elevato o elevato di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16 non previsti dal Piano Stralcio e non inseriti nei programmi dell'Autorità di bacino distrettuale sono subordinati al parere vincolante¹⁵ dell'Autorità di bacino medesima, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 del precedente art. 5, per la verifica di compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio.

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) ED IL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA)

art. 19

Finalità generali e ambito territoriale di riferimento

1. Le disposizioni del presente Titolo attuano il coordinamento del Piano Stralcio con i contenuti e le misure del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. In coerenza con l'art. 2 delle presenti Norme di Piano, l'ambito territoriale di applicazione del presente Titolo IV è il Bacino del Marecchia – Conca (già bacino idrografico Interregionale ai sensi della legge n. 183/1989) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1998.

art.20

Coordinamento del Piano Stralcio con le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione del PGRA

1. Le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione del P.G.R.A. sono relative alle seguenti tipologie di fenomeni che si esplicano sui relativi ambiti territoriali:

- a. alluvioni generate dai corsi d'acqua naturali (reticolo idrografico principale) – Ambito territoriale dei Corsi d'Acqua Naturali;
- b. alluvioni generate dal reticolo idrografico secondario di pianura – Ambito territoriale del Reticolo di Bonifica;
- c. alluvioni generate da fenomeni meteo-marini (mareggiate) – Ambito territoriale delle Aree Costiere Marine.

2. Le Mappe della pericolosità relative all'Ambito territoriale dei Corsi d'Acqua Naturali delimitano le aree alluvionabili per i seguenti scenari di pericolosità:

- a. alluvioni frequenti (elevata probabilità – P3): sono compresi gli alvei dei corsi d'acqua naturali e le aree inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 50 anni;
- b. alluvioni poco frequenti (media probabilità – P2): sono comprese le aree inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni;

- c. alluvioni rare per eventi estremi (scarsa probabilità – P1): sono comprese le aree inondabili per piene con tempi di ritorno superiori a 200 anni.

Tali Mappe costituiscono integrazione e aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento per l'attuazione dei contenuti e delle finalità del P.A.I. e sono recepite negli elaborati grafici dell'Allegato 3 – *Esondabilità attuale e rischio attuale* e dell'Allegato 5 – *Fasce fluviali e interventi previsti*, in cui sono rappresentati gli Alvei, le Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni dei corsi d'acqua del reticolo idrografico principale.

3. Le Mappe della pericolosità relative all'Ambito territoriale del Reticolo di Bonifica delimitano le aree alluvionabili per i seguenti scenari di pericolosità:

- a. aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità – P3);
- b. aree soggette ad alluvioni poco frequenti (bassa probabilità – P2).

Tali mappe sono rappresentate graficamente negli elaborati del Piano Stralcio costituiti dalle tavv. 5.1, 5.2, 5.3 – Mappe della pericolosità idraulica del reticolo secondario di pianura.

4. Le Mappe della pericolosità relative all'Ambito Costiero Marino delimitano le aree alluvionabili per i seguenti scenari di pericolosità:

- a. alluvioni frequenti (elevata probabilità – P3): sono comprese le aree inondabili per mareggiate con tempi di ritorno fino a 10 anni;
- b. alluvioni poco frequenti (media probabilità – P2): sono comprese le aree inondabili per mareggiate con tempi di ritorno fino a 100 anni;
- c. alluvioni rare per eventi estremi (scarsa probabilità – P1): sono comprese le aree inondabili per mareggiate con tempi di ritorno superiori a 100 anni.

Tali mappe sono rappresentate graficamente negli elaborati del Piano Stralcio costituiti dalle tavv. 6.1, 6.2 – Mappe della pericolosità per alluvioni marine.

art.21

Coordinamento del Piano Stralcio con le Misure del PGR

1. Nelle aree alluvionabili relative all'Ambito territoriale dei Corsi d'Acqua Naturali di cui al comma 2 del precedente articolo, con riferimento agli elaborati grafici dell'Allegato 5 – *“Fasce fluviali e interventi previsti”* del Piano Stralcio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 (*Alvei*), all'art. 9 (*Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni*) e all'art. 10 (*Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni*) delle presenti Norme.

2. Relativamente alle aree alluvionabili dell'Ambito territoriale del Reticolo di Bonifica di cui al comma 3 del precedente articolo, gli Enti Locali possono sviluppare approfondimenti del quadro conoscitivo, in accordo con i Consorzi di Bonifica competenti per territorio, con le Regioni per quanto di competenza e con l'Autorità di bacino Distrettuale, e regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione alle misure indicate nel P.G.R.A.: tali approfondimenti comporteranno aggiornamenti cartografici del PAI secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 6. L'Autorità di bacino Distrettuale predispone una direttiva per la sicurezza idraulica in pianura in relazione al reticolo di bonifica. Nelle more

dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente nelle aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità – P3) è vietata la realizzazione di vani interrati e seminterrati accessibili non dotati di soluzioni di protezione. Le autorità competenti, secondo quanto specificato all'articolo 3, comma 1, predispongono o aggiornano i piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale, per la gestione del rischio idraulico relativo alle aree alluvionabili dal Reticolo di Bonifica.

3. Nelle aree alluvionabili relative all'Ambito territoriale delle Aree Costiere Marine di cui al comma 4 del precedente articolo, le Regioni di concerto con l'Autorità di bacino Distrettuale, qualora non in possesso di uno strumento di programmazione di settore, emanano successivamente dall'approvazione della presente variante, disposizioni riguardanti la sicurezza idraulica della costa, tenendo conto delle misure indicate nel PGRA, contenenti le indicazioni per gli strumenti urbanistici relativamente all'uso del suolo. Per le Regioni in possesso di uno strumento di programmazione di settore, le stesse disposizioni verranno emanate all'interno di detto strumento. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale verificano la congruenza con il quadro della pericolosità di inondazione rappresentato dalle aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità – tempo di ritorno fino a 10 anni – P3) e ad alluvioni poco frequenti (media probabilità - tempo di ritorno fino a 100 anni – P2), valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte. Nelle stesse aree gli interventi edilizi sono subordinati alla verifica della loro compatibilità con la pericolosità idraulica dell'area, anche mediante la riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente e l'adozione di adeguati provvedimenti volti alla mitigazione del rischio idraulico, commisurati all'entità degli interventi stessi. Sono esclusi, dall'adozione delle suddette misure, gli interventi relativi a manufatti edilizi a carattere stagionale strettamente funzionali ad attività connesse alla balneazione e gli interventi in aree portuali. Le autorità competenti, secondo quanto specificato all'articolo 3, comma 1 delle presenti Norme, predispongono o aggiornano i piani di emergenza ai fini della Protezione Civile conformemente a quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale, per la gestione del rischio idraulico derivante da inondazione marina.